

**COMUNE DI PANCHIA'**  
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 3**

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

**OGGETTO:** Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale – componente imposta municipale propria (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di maggio alle ore 20,30 nella sala delle riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a' sensi di Legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

	ASSENTI	
	Giust.	Ingiust.
Defrancesco Bruno	xxx	
Giacomuzzi Cinzia		
Braitto Luca		
Previdi Danilo		
Zorzi Giuseppe		
Defrancesco Ornella	xxx	
Pochiesa Paolo Danilo		
Tomasi Stefano		
Zorzi Gabriele		
Trettel Lara		

Assiste il Segretario Comunale Signor

dott. Dino Defrancesco

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Cinzia Giacomuzzi nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Oggetto: Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale – componente imposta municipale propria (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Deliberazione nr. 3/2014.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato, con riferimento alla IUC, dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, consente alle province ed ai comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Con riferimento alla componente IMU si evidenzia quanto segue:

- art. 1, comma 703, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- le norme regolamentari attualmente in vigore, approvate da ultimo con delibera consiliare nr. 2 dd. 28.03.2013, non risultano più coerenti, rispetto alle modifiche intervenute nel frattempo al quadro normativo, per cui vengono riviste in ambito IUC.

Con riferimento alla componente TASI si evidenzia quanto segue

- i commi da 639 a 704, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della nuova imposta unica comunale contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
- in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo il quale il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:
  - 1) la disciplina delle riduzioni;
  - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- il comma 679 dell'articolo 1, della legge n. 147/2013, secondo il quale il Comune, con il regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

- l'articolo 80, comma 2, dello Statuto speciale approvato con DPR 670/1972 e da ultimo modificato dall'art. 1 comma 518 della L. 147/2013, che ha istituito la competenza primaria provinciale in materia di tributi locali, affermando inoltre che Provincia può modificare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale;
- preso atto che con il disegno di legge provinciale dd. 10 marzo 2014, n. 16, ad oggetto "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014)", si prevede l'introduzione di modifiche alla normativa statale in materia di TASI che vengono comunque considerate in questa sede, in quanto attuazione, a livello normativo, degli impegni assunti dalla Provincia e dal Consiglio delle Autonomie nell'ambito del Protocollo di Intesa per l'anno 2014, sottoscritto in data 07.03.2014.

Con riferimento alla componente TARI si evidenzia quanto segue:

- l'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola;
- il Comune di Panchià, come gli altri Comuni di Fiemme ha affidato la gestione del servizio di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti alla società "in house" Fiemme Servizi SPA - con sede a Cavalese, servizio che è disciplinato sotto l'aspetto gestionale dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani approvato con la deliberazione consiliare n. 106 di data 02.09.2004 e s.m., e per l'applicazione della tariffa dal regolamento approvato con la deliberazione consiliare n. 107 di data 02.09.2004 e s.m.;
- la disciplina regolamentare della tariffa rifiuti, avente natura corrispettiva, è allineata con le modifiche normative nel frattempo intervenute e non necessita pertanto di aggiornamenti.

Rilevata conseguentemente l'opportunità di adottare un regolamento con il quale disciplinare la componente IMU, sulla base delle novità normative sopravvenute, nonché la nuova componente TASI negli aspetti essenziali ed obbligatori, confermando invece, come sopra indicato, l'attuale impianto normativo e tariffario per la componente TARI.

Dato atto che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, sulla base del quale:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Dato atto che, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati, fissato inizialmente al 31 marzo 2014, è stato prorogato al 31 maggio 2014 in sede di Protocollo di finanza locale 2014 sottoscritto in data 7 marzo 2014.

Atteso che la presente deliberazione attiene alla competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 26, comma 3, lettera i), del testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” e di essa, in particolare, l'art. 9/bis, che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. e s.m.;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, come modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L.;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Visto lo Statuto Comunale.

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C - D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Con nr. 8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dagli 8 consiglieri presenti;

## **DELIBERA**

1. di dare atto che, in base a quanto disposto dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, e tenuto conto della normativa provinciale in materia, in forza dell'art. 80 comma 2 dello Statuto di Autonomia, come meglio illustratori in premessa, è istituita nel Comune di Panchià, a far data dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
2. di avvalersi peraltro, per quanto concerne la TARI, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che consente ai comuni che hanno realizzato

sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, di applicare una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, confermando perciò le attuali modalità di gestione del servizio tramite la società “in house” Fiemme Servizi - S.p.A. - Cavalese, nonché la relativa regolamentazione ed impianto tariffario approvati con le deliberazioni consiliari citate in premessa;

3. di approvare l'allegato “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC”, costituito da n. 35 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale disciplina compiutamente le componenti IMU e TASI, rinviando, per quanto riguarda la componente TARI, a quanto indicato al precedente n. 2;
4. di dare atto che il regolamento stesso ha effetto dal 1 gennaio 2014 e sostituisce integralmente il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 2/2013;
5. di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
6. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
7. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79, comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
8. ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
  - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104;
  - in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

===